



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 13 novembre 2023
(OR. en)

11666/23

LIMITE

POLCOM 156
SERVICES 33
FDI 20
COLAC 88

Fascicolo interistituzionale:
2023/0258 (NLE)

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile

DECISIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla firma, a nome dell'Unione europea,
dell'accordo interinale sugli scambi
tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il 13 novembre 2017 il Consiglio ha autorizzato la Commissione europea e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ad avviare negoziati con il Cile su un accordo aggiornato con il Cile per sostituire l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra¹ ("accordo di associazione").
- (2) Il 9 dicembre 2022 i negoziati tra l'Unione e il Cile si sono conclusi con esito positivo.
- (3) L'aggiornamento dell'accordo di associazione prevede due strumenti giuridici paralleli. Il primo strumento è l'accordo quadro avanzato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ("accordo quadro avanzato"), comprendente: il pilastro relativo alla politica e alla cooperazione e il pilastro relativo al commercio e agli investimenti, che comprende le disposizioni in materia di tutela degli investimenti. Il secondo strumento è l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile ("accordo"), riguardante la liberalizzazione degli scambi e degli investimenti. L'accordo cesserà di produrre effetti e sarà sostituito dall'accordo quadro avanzato al momento dell'entrata in vigore di quest'ultimo.

¹ GU L 352 del 30.12.2002, pag.3.

- (4) È opportuno che l'accordo sia firmato a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva e la dichiarazione comune dell'Unione europea e della Repubblica del Cile sulle disposizioni relative al commercio e allo sviluppo sostenibile contenute nell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile ("dichiarazione comune") allegata all'accordo dovrebbe essere approvata a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione, dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea e la Repubblica del Cile¹⁺ è autorizzata con riserva della conclusione di tale accordo.

Articolo 2

La dichiarazione comune allegata all'accordo è approvata a nome dell'Unione.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.

¹ Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
⁺ Delegazioni/GU: cfr. il documento ST 11668/23.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...

Per il Consiglio

Il presidente

